



Audizione Edison X Commissione Senato della Repubblica Decreto Legislativo 335 di recepimento del Terzo Pacchetto Energia – 19 aprile 2011

Onorevole Presidente, Onorevoli Senatori, Edison ringrazia la X Commissione del Senato per aver voluto tenere conto della propria posizione.

Lo schema di decreto legislativo n. 335 recepisce varie direttive europee in tema di liberalizzazione dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale nell'ottica di giungere alla integrazione comunitaria dei mercati nazionali.

Nel seguito ci atterremo agli aspetti che più direttamente riguardano il settore elettrico, restando comunque a disposizione per ogni eventuale approfondimento.

Il settore elettrico ha ormai raggiunto un grado di liberalizzazione tra i più alti a livello europeo testimoniato dalla significativa differenziazione delle offerte (in termini di operatori e livelli dei prezzi) nel mercato all'ingrosso e dall'elevato tasso di switching nel mercato al dettaglio. Per conseguire ulteriori miglioramenti nel primo mercato occorre da una parte instaurare una fase di stabilità delle regole, in particolare per quanto riguarda il così detto capacity payment, dall'altra risolvere il problema delle congestioni della rete elettrica che non consentono di usufruire a pieno dell'alta efficienza dei nuovi impianti a ciclo combinato e della produzione da fonti rinnovabili. La soluzione del problema di disporre di un mix meno sbilanciato verso il gas dipenderà dalla fase di riflessione sul nucleare che auspico la più breve possibile e dal superamento dei problemi autorizzativi che frenano il diffondersi dei così detti impianti a carbone pulito. Per quanto riguarda il mercato al dettaglio l'Autorità dovrebbe concentrare la sua attività sul completamento della disciplina dei flussi di comunicazione tra venditori e distributori e accelerare



l'implementazione delle disposizioni varate per contenere il fenomeno della morosità.

Occorre rilevare che per quanto riguarda il settore elettrico gran parte delle disposizioni previste nella direttiva 2009/72/CE (relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) e dal regolamento (CE) n.714/2009 (relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica) sono già state di fatto recepite nella normativa Italiana (ad esempio la separazione proprietaria della rete di trasporto).

Rimangono da recepire alcuni aspetti tra cui si segnalano quelli relativi:

1. agli obblighi del servizio pubblico e alla tutela dei consumatori;
2. ai gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione;
3. alla promozione della cooperazione regionale;
4. al completamento dei compiti e delle competenze dell'autorità di regolamentazione nazionale.

Si premette che l'integrazione dei mercati energetici nazionali e l'implementazione uniforme della disciplina comunitaria di settore, così come la certezza e stabilità del quadro regolamentare dovrebbero costituire un importante riferimento in fase di recepimento delle norme in esame.

In merito al primo punto si ritiene opportuno che l'art. 35 dello schema di decreto nella parte in cui stabilisce nuove norme per il servizio di maggior tutela sia rivisto alla luce del recente parere motivato della Commissione Europea di modificare i regimi di regolamentazione vigenti al fine di conformare alle norme UE la legislazione nazionale in materia di prezzi regolamentati dell'energia praticati agli utilizzatori finali.

Si ritiene importante per la correttezza dei rapporti tra i soggetti operanti nel sistema elettrico quanto previsto in tema di certificazione dei gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione e la spinta in direzione di una completa unificazione della rete di trasmissione nazionale. Altrettanto importante è la



previsione di poter imporre a Terna l'effettuazione degli investimenti presenti nel piano decennale di sviluppo qualora non siano effettuati nel triennio successivo (a meno che la mancata realizzazione non sia determinata da motivi indipendenti da Terna, come sovente accade per le difficoltà autorizzative da parte degli enti locali).

Quanto previsto in tema di promozione della cooperazione regionale è senz'altro opportuno, anche se occorre rilevare che i vari soggetti operativi preposti (GME e Terna) già stanno operando egregiamente in tal senso.

La normativa europea attribuisce in modo inderogabile all'Autorità nazionale di regolazione alcune funzioni mentre altre sono rinviate alla discrezionalità degli Stati membri.

In merito si ritiene opportuno segnalare solo i seguenti due aspetti:

1) nello schema di decreto non sembra esserci riscontro della disposizione della direttiva (art.37, comma 1, lettera b) che stabilisce che l'Autorità ha il compito di :

“garantire che i gestori dei sistemi di trasmissione e, se necessario, i proprietari dei sistemi, nonché qualsiasi impresa elettrica, ottemperino agli obblighi che ad essi incombono a norma della presente direttiva e di altre disposizioni della pertinente normativa comunitaria, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere.”

2) si segnala un'incongruenza tra quanto stabilito all'art. 37, paragrafo 4, lettera d) della direttiva che prevede una sanzione fino al 10% del fatturato annuo solo per alcuni soggetti (gestori dei sistemi di trasmissione, di trasporto e imprese verticalmente integrate) e l'art. 45, comma 4, dello schema di decreto che estende tale possibilità a tutti gli altri soggetti. Per questi ultimi dovrebbe rimanere solo la sanzione svincolata dal fatturato (ossia compresa tra 2.500 euro e 154.937.069,73 euro).